#### Allegato "23" al n. 19525/9277 di repertorio

# ASSOCIAZIONE "CLUSTER MADE IN ITALY" STATUTO

# Articolo 1 - Costituzione, denominazione e durata

- 1.1. È costituita e disciplinata, ai sensi degli articoli dal 14 al 42 del Codice Civile ed è sottoposta alla Legge italiana, l'associazione senza scopo di lucro "Cluster Made in Italy" in forma abbreviata "MinIt", di seguito l'"Associazione".
- 1.2. L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente Statuto o dalle norme di legge.

#### Articolo 2 - Sede

2.1. L'Associazione ha sede nel Comune di Milano e può costituire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività proprie dello scopo sociale nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa. Il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso comune non comporterà una modifica statutaria.

#### Articolo 3 - Scopi ed attività

- 3.1 L'Associazione è apartitica, apolitica, svolge la sua attività senza fini di lucro e si propone di promuovere e agevolare la ricerca precompetitiva, all'interno dell'area della ricerca italiana ed europea, in materia di Design, creatività e Made in Italy, come definito nell'avviso pubblicato il 17 agosto 2016 (Decreto Direttoriale 3 agosto 2016 n. 1610) e dalla Legge 123/2017 "Disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno" ed in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale per la Ricerca 2015-2020, approvato dal CIPE con delibera del 1 maggio 2016.
- 3.2 In particolare al fine di conseguire tale obiettivo, l'Associazione si impegna a coordinare un partenariato pubblico-privato, denominato "Cluster Made in Italy", in accordo con le linee guida definite dal MIUR, che favorisca:
  - a) lo sviluppo e la valorizzazione delle eccellenze scientifiche e imprenditoriali dei settori merceologici interessati presenti sul territorio nazionale, anche al fine di promuovere la nascita e/o lo sviluppo di PMI nelle filiere interessate;
  - b) le sinergie fra industria, Enti di ricerca e Pubblica Amministrazione;
  - c) il trasferimento di "best practices" e di tecnologie;
  - d) l'attrazione e la formazione specialistica di personale tecnico e di ricerca di elevata qualità;
  - e) il rafforzamento di reti di collaborazione e cooperazione anche a livello internazionale.
- 3.3 L'Associazione nel perseguimento dei propri scopi poste in essere anche con il coinvolgimento dei propri soci potrà avviare tutte le

iniziative ritenute utili od opportune, fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) promuovere e organizzare, master, seminari, corsi di formazione, eventi, manifestazioni, convegni e workshop;
- b) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- c) realizzare e sostenere, anche economicamente, attività di formazione, informazione, studio e ricerca, anche attraverso la concessione di premi, sovvenzioni, borse di studio e la realizzazione di pubblicazioni e materiali informativi;
- d) agevolare la creazione di un network fra i propri soci e gli altri soggetti coinvolti nelle proprie iniziative, favorendo lo scambio di esperienze e di informazioni;
- e) svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative:
- f) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
- g) attivare collaborazioni e stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con associazioni, società, consorzi o altre forme associative, enti e istituzioni, anche internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
- h) sostenere, direttamente o indirettamente, la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di progetti ed iniziative di interesse generale, effettuando anche erogazioni in denaro o in natura;
- i) essere titolare e/o licenziataria di marchi, brevetti e privative industriali;
- j) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi;
- k) supportare le attività di policy-making a livello nazionale, collaborando con i ministeri competenti ma non rappresentare gli interessi del settore europeo del Design, creatività e Made in Italy in ambiti pubblici che si collocano al di là dei limiti dei programmi italiani ed europei di ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico e dimostrazione.

#### Articolo 4 - Patrimonio

- 4.1 Il patrimonio dell'Associazione è composto:
  - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e/o beni mobili e immobili, o altre utilità - suscettibili di valutazione economica - effettuati dai soci fondatori;
  - b) dai beni mobili e immobili o altre utilità che pervengano o perverranno all'Associazione, con destinazione espressa al patrimonio;

- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Comitato di coordinamento e gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio da enti di qualsiasi natura e genere.

#### Articolo 5 - Fondo di gestione

- 5.1 Il fondo di gestione dell'Associazione è costituito:
  - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima non destinati al patrimonio dal Comitato di coordinamento e gestione;
  - b) dalle quote e dai contributi volontari versati dagli associati;
  - c) dai conferimenti, dalle donazioni e dai contributi a qualsiasi titolo ricevuti che non siano espressamente destinati al patrimonio;
  - d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e dalle forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l'Associazione;
  - e) dai contributi pubblici, in particolare quelli erogati dal MIUR, per lo svolgimento delle attività.
- 5.2 Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### Articolo 6 - Soci

- 6.1 Sono soci fondatori gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e gli enti indicati in atto costitutivo che hanno manifestato la volontà di aderire all'Associazione entro la data di costituzione e che formalizzeranno la propria adesione entro e non oltre 90 giorni dalla costituzione dell'ente.
- 6.2 Possono aderire all'Associazione in qualità di soci ordinari soggetti pubblici o privati, che siano enti /persone giuridiche, aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale, che esprimano un interesse specifico per l'ambito tematico del Design, creatività e Made in Italy e che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua, nella misura minima periodicamente determinata dall'Assemblea con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Comitato di coordinamento e gestione stesso dopo l'esame della domanda di ammissione.
- 6.3 L'adesione all'Associazione comporta per il socio, sia esso fondatore o ordinario, il diritto di voto nell'Assemblea nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative, anche tramite i propri rappresentati, nonché il dovere di pagare la quota associativa determinata dall'Assemblea.
- 6.4 Lo Statuto prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto

- medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per tutti i soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.
- 6.5 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono accedervi.
- 6.6 Tutti i soci dell'Associazione si impegnano a rispettare la natura confidenziale dei documenti interni dell'Associazione. Essi devono garantire la conformità a pratiche professionali lecite e assicurare buona fede e trasparenza nei confronti degli altri soci.

# Articolo 7 - Ammissione, esclusione e decadenza

- 7.1 Chi desidera diventare socio dell'Associazione deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e deve presentare domanda scritta al Comitato di coordinamento e gestione.
- 7.2 La richiesta deve essere presentata per iscritto e deve contenere:
  - a) l'indicazione della denominazione e della sede del richiedente, il settore industriale di appartenenza, nonché l'indicazione delle generalità e qualifiche della persona designata a rappresentare il richiedente presso l'Associazione;
  - b) la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservarne lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi, tra cui quelle contributive.
- 7.3 La richiesta di adesione comporta la completa accettazione dello Statuto dell'Associazione, di tutte le regole, delle delibere degli organi dell'Associazione, e impegna il richiedente al versamento della quota di adesione deliberata dall'Assemblea e a collaborare alla realizzazione dei suoi fini istituzionali.
- 7.4 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato di coordinameto e gestione, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'iscrizione nel registro dei soci o il diniego entro 60 giorni dalla presentazione.
- 7.5 I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
  - a) dimissioni, tramite l'invio di una comunicazione scritta di recesso, a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata, al Presidente dell'Associazione con preavviso di almeno 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario; in caso contrario, la quota associativa dovrà essere corrisposta integralmente per l'anno successivo. Il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso al momento dell'esercizio dello stesso. Durante il periodo di preavviso i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di socio e al versamento del contributo economico restano immutati. I soci dissenzienti sull'importo della quota annua deliberata dall'Assemblea hanno facoltà di recedere entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione, senza obbligo di versamento della quota annuale su cui è stato espresso il dissenso. Il recesso avrà effetto immediato

- b) decadenza. La decadenza opera automaticamente in caso di (i) morosità nel versamento della quota annuale, (ii) perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto, (iii) apertura di una procedura concorsuale, liquidazione volontaria o qualsiasi evento di natura analoga che ponga fine alle attività imprenditoriale del socio;
- c) esclusione. L'esclusione è pronunciata, con delibera adeguatamente motivata, dall'Assemblea, su proposta del Comitato di coordinamento e gestione a seguito di: (i) cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, (ii) grave negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, (iii) violazione dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione; (iv) comportamenti in grado di compromettere gravemente la reputazione dell'Associazione o gli scopi associativi. Il socio per cui è stata chiesta l'esclusione ha facoltà di presentare la propria difesa; l'eventuale esclusione viene deliberata a maggioranza semplice.
- 7.6 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Comitato di coordinamento e gestione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, inoltre proporrà esclusione dall'Associazione davanti all'Assemblea.

#### Articolo 8 - Diritti e Obblighi

- 8.1 I soci sono tenuti a versare la quota deliberata dall'Assemblea. La quota a carico dei soci è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile, né restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata sulla base delle tempistiche e delle modalità indicate dal Comitato di coordinamento e gestione.
- 8.2 I soci hanno il diritto:
  - a) di convocare l'Assemblea ove ne facciano richiesta di almeno un decimo dei soci;
  - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota) e di esprimere il proprio voto;
  - c) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  - d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e prendere parte ai Gruppi Tematici;
  - e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 8.3 I soci sono obbligati:
  - a) ad osservare lo Statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali;
  - b) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
  - c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
  - d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- 8.4 Con l'iscrizione dell'Associazione nel registro persone Giuridiche di cui al D.R.R. 361/2000 l'Associazione acquisterà autonomia patrimoniale e delle obbligazioni assunte risponderà l'Associazione con il proprio patrimonio. Pertanto, i soci, ivi compresi quelli iscritti

nell'apposito elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, non rispondono delle obbligazioni assunte dall'Associazione verso terzi o altri soci.

#### Articolo 9 - Organi

- 9.1 Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea, composta da tutti i soci;
  - b) il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
  - c) il Comitato di coordinamento e gestione;
  - d) il Comitato scientifico e della formazione:
  - e) il Comitato di indirizzo;
  - f) l'Organo di controllo.
- 9.2 Tutte le cariche associative sono gratuite, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Comitato di coordinamento e gestione. Ai membri dell'Organo di controllo potrà essere riconosciuto un compenso, nei limiti di quanto stabilito dal successivo articolo 16.3.

### Articolo 10 - Assemblea

- 10.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione. A ciascun socio spetta un voto. Le convocazioni devono essere fatte, a cura del Presidente dell'Associazione, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita a tutti gli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso della convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
- 10.2 L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, salvo eventuale proroga della scadenza, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 10.3 L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Comitato di coordinamento e gestione.
- 10.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. In assenza di tutti i membri del Comitato di coordinamento e gestione, l'Assemblea nomina il proprio presidente dell' tra uno dei soci. L'Assemblea nomina un ssegretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
- 10.5 Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti i soci presso la sede dell'Associazione.
- 10.6 In particolare spetta all'Assemblea:

- a) approvare la politica generale dell'Associazione e delle principali linee guida da seguire, sulla base delle proposte del Comitato di coordinamento e gestione e formulare raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del Comitato di coordinamento e gestione ai fini della loro applicazione;
- b) approvare il Piano di azione su proposta del Comitato di coordinamento e gestione;
- c) eleggere e revocare i membri del Comitato di coordinamento e gestione;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) eleggere e revocare i membri dell'Organo di controllo e del Comitato scientifico e della formazione;
- f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- g) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- h) deliberare in merito alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione, alla destinazione del patrimonio residuo ed alla nomina di uno o più liquidatori;
- i) deliberare in merito alla trasformazione, alla scissione ed alla fusione dell'Associazione;
- j) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale dell'Associazione che siano state rimesse dal Comitato di coordinamento e gestione alla sua decisione;
- k) deliberare in merito all'adesione ad ATS o alla costituzione di altri enti associativi di cui all'art. 3.3 g);
- deliberare in merito alla sottoscrizione di protocolli d'intesa ed alla formalizzazione di ogni e qualsivoglia collaborazione con soggetti terzi:
- m) deliberare l'ammontare della quota annuale e della quota iniziale di adesione dovuta dai soci ed eventuali contributi straordinari a carattere volontario;
- n) deliberare sull'esclusione dei soci.
- 10.7 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello Statuto, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
- 10.8 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello Statuto, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo solo ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
- 10.9 In ogni caso per le decisioni di cui all'articolo 10.6 h), i) e k), occorreranno le maggioranze previste dall'articolo 18.1.
- 10.10 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.

- 10.11 Il voto può essere espresso anche mediante delega scritta, conferita ad un altro socio avente diritto di voto; ciascun socio può ricevere fino a tre deleghe.
- 10.12 Le riunioni dell'Assemblea potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
  - a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

# Articolo 11 - Presidente e Vice-Presidente dell'Associazione

- 11.1 Il Presidente dell'Associazione dura in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio ed è rieleggibile per non più di un mandato, ed ha i seguenti poteri:
  - a) rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
  - b) convoca e presiede l'Assemblea;
  - c) convoca e presiede il Comitato di coordinamento e gestione;
  - d) favorisce il raggiungimento dei fini sociali;
  - e) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento e gestione;
  - f) sottopone all'Assemblea i progetti da sostenere e le attività da realizzare;
  - g) provvede agli atti amministrativi necessari.
- 11.2 Il Vice Presidente dura in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio ed è rieleggibile per non più di un mandato. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Presidente dell'Associazione ha la facoltà di delegare il Vice-Presidente per singoli atti o per categorie di atti, determinando i poteri dello stesso. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente dell'Associazione nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni.
- 11.3 Nell'ambito delle proprie funzioni, il Presidente dell'Associazione ha la facoltà di delegare un altro membro del Comitato di coordinamento e gestione per singoli atti o per categorie di atti determinando i poteri dello stesso e la durata della delega.

# Articolo 12 – Comitato di coordinamento e gestione

12.1 Il Comitato di coordinamento e gestione è composto da un numero di membri - individuati fra i soggetti indicati dai soci dell'Associazione - non inferiore a cinque e non superiore a quindici, incluso il Presidente dell'Associazione ed il Vice-Presidente. L'elezione dei membri del Comitato di coordinamento e gestione potrà essere disciplinata anche tramite un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

- 12.2 I membri del Comitato di coordinamento e gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili per non più di un mandato.
- 12.3 Il Comitato di coordinamento e gestione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Comitato di coordinamento e gestione può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Comitato di coordinamento e gestione è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:
  - a) il Presidente dell'Associazione;
  - b) almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata.
- 12.4 Il Comitato di coordinamento e gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:
  - a) eleggere al proprio interno il Presidente dell'Associazione ed il Vice-Presidente;
  - b) costituire e sciogliere i Gruppi Tematici, determinandone i requisiti per la costituzione;
  - c) nomina i componenti del Comitato di indirizzo sulla base delle indicazioni ricevute dai soggetti di cui all'articolo 15.2;
  - d) predisporre, sulla base dei contributi dei Gruppi Tematici, il Piano di azione ai fini della sua approvazione da parte dell'Assemblea e, in coerenza con il Piano, individua i progetti;
  - e) monitorare l'avanzamento delle attività e dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione dell'Associazione, sia in termini di sviluppo tecnologico, in coerenza con gli indirizzi strategici dell'Associazione, sia di ricadute sulla competitività industriale dei settori di riferimento;
  - f) effettuare il coordinamento con altre associazioni con caratteristiche analoghe per definire linee comuni d'intervento, al fine di favorire il consolidamento di politiche di sistema e di masse critiche più ampie ed efficaci;
  - g) interfacciarsi con i policy maker come portatore degli interessi dei settori industriali di riferimento;
  - h) proporre l'ordine del giorno dell'Assemblea;
  - i) proporre all'Assemblea l'importo delle quote associative annuali ed eventuali altre modalità per raccogliere i contributi finanziari dagli associati;
  - j) disporre di pieni poteri di gestione operativa e finanziaria, compreso il diritto di dare esecuzione a qualsiasi atto amministrativo e di intraprendere tutte le misure necessarie, compresi i procedimenti giudiziari quali a titolo esemplificativo acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare donazioni, eredità e legati;
  - k) predisporre regolamenti finalizzati a disciplinare le attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - 1) vigilare circa l'osservanza dello statuto da parte dei soci;
  - m) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea;

- n) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- o) deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di richiamo, diffida, e proporre i provvedimenti di esclusione all'Assemblea;
- p) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dai soci e le modifiche dello Statuto;
- q) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- r) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari e deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti;
- s) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.
- 12.5 Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei componenti.
- 12.6 L'appartenenza al Comitato di coordinamento e gestione cessa:
  - a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione;
  - b) per esclusione, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere sia assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Comitato. La relativa delibera deve essere assunta dal Comitato stesso.
  - c) alla scadenza del mandato.
- 12.7 Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, l'Assemblea ha l'obbligo alla prima riunione utile di eleggere i consiglieri mancanti. Questi ultimi, restano in carica sino alla scadenza del Comitato di coordinamento e gestione.
- 12.8 La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute, nei limiti degli stanziamenti stabiliti dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
- 12.9 Il Comitato di coordinamento e gestione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.
- 12.10 Le riunioni del Comitato di coordinamento e gestione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
  - a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

#### Articolo 13 - Comitato scientifico e della formazione

13.1 Il Comitato scientifico e della formazione ha un ruolo esclusivamente consultivo ed è composto da un massimo di 20 membri, eletti

- dall'Assemblea.
- 13.2 Il Comitato formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, esprime il parere sui progetti che intende sviluppare l'Associazione, valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere dall'Associazione.
- 13.3 Il Comitato scientifico e della formazione in particolare supporta il Comitato di coordinamento e gestione nella definizione e aggiornamento delle strategie di sviluppo tecnologico, delle priorità di innovazione e nel coordinamento delle attività operative sui temi tecnologici, sia all'interno (attività di roadmapping tecnologico) sia all'esterno (relazioni tecnico-scientifiche a livello nazionale ed internazionale).
- 13.4 Il Comitato scientifico e della formazione elegge al suo interno un presidente, che è responsabile dell'esecuzione e del coordinamento delle attività, ed un vice-presidente. Entrambi sono rieleggibili per non più di ulteriori due mandati. Il presidente partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di coordinamento e gestione.
- 13.5 Il Comitato scientifico e della formazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e viene eletto dall'Assemblea, che ne determina anche il numero dei componenti.

#### **Articolo 14 - Gruppi Tematici**

- 14.1 Possono essere costituiti Gruppi Tematici per considerare e discutere questioni specifiche di interesse comune per l'Associazione, sotto la supervisione del Comitato di coordinamento e gestione.
- 14.2 La costituzione e lo scioglimento dei Gruppi Tematici sono di competenza del Comitato di coordinamento e gestione, che dovrà approvare tutte le dichiarazioni di intenti e le attribuzioni di ciascun Gruppo Tematico.

# Articolo 15 - Comitato di indirizzo

- 15.1 Il Comitato di indirizzo svolge una funzione consultiva e di confronto istituzionale per Comitato di coordinamento e gestione, in particolare per la definizione e l'aggiornamento dell'Agenda Strategica per la Ricerca e formazione e per i piani operativi e finanziari.
- 15.2 I membri del Comitato di indirizzo vengono nominati dal Comitato di coordinamento e gestione sulla base delle modalità di seguito indicate:
  - a) un rappresentante per ciascuna organizzazione (Agenzie/Cluster/Poli d'Innovazione/Piattaforme specialistiche regionali...) designata dalle Regioni che hanno formalizzato un Accordo di Programma con il MIUR;
  - b) un rappresentante dell'Agenzia ICE;
  - c) uno o più rappresentanti di piattaforme tecnologiche europee di riferimento;
  - d) uno o più rappresentanti dei cluster tecnologici nazionali con cui ci sono più tematiche in comune.
- 15.3 Il Comitato di indirizzo elegge al suo interno un presidente, che è responsabile dell'esecuzione e del coordinamento delle attività, ed un

- vice-presidente. Entrambi sono rieleggibili per non più di un mandato. Il presidente partecipa senza diritto di voto alle riunioni Comitato di coordinamento e gestione.
- 15.4 I membri del Comitato di indirizzo durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermati per non più di un mandato.

### Articolo 16 - Organo di controllo

- 16.1 L'Organo di controllo, composto o da collegio di revisori composto da 3 professionisti o da un revisore unico eletti dall'Assemblea iscritti all'albo dei Revisori Legali che rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermati per non più di un mandato.
- 16.2 L'Organo di controllo verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, certifica la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
- 16.3 Ai membri dell'Organo di controllo potrà, eventualmente, essere riconosciuto un compenso che non potrà essere superiore ai limiti previsti dalla normativa di settore per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni o dal D.Lgs. 117/2017.

# Articolo 17 - Bilancio

- 17.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Spetta al Comitato di Coordinamento e gestione redigere entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'anno successivo.
- 17.2 Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione ed all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 17.3 Al termine dell'esercizio il Comitato di coordinamento e gestione provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.
- 17.4 È vietata la distribuzione fra i soci di utili e/o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### Articolo 18 - Modifiche dello Statuto e scioglimento

- 18.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Comitato di coordinamento e gestione o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 18.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Comitato di coordinamento e gestione e approvato, con il voto favorevole, di almeno tre quarti dei soci dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno, che dovrà provvedere anche alla nomina di uno o più liquidatori.

- 18.3 Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 18.4 In caso di scioglimento, nessuno dei soci è tenuto a farsi carico di assumere personale dipendente dei soci e/o dell'Associazione.

# Articolo 19 - Norma di rinvio

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

# <u>Articolo 20 – Foro competente</u>

20.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Statuto è competente il foro di Milano.

# Articolo 21 – Clausola di conciliazione

21.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra i membri e gli organi dell'Associazione o tra alcuni di essi e l'Associazione stessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n.28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso un Organismo iscritto al Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero di Grazia e Giustizia , secondo le previsioni del suo regolamento.

# F.to Marino Augusto Vago

Margherita Miceli

Bruno Panieri

Pagani Mario

Tommaso Cancellara

Riccardo Braccialini

Roberto Scarpella

Barbara Busi

Carlo Piemonte

Alessio Gnaccarini

Pier Ettore Pellerey

Massimo Biancalani

Italo Pavanini

Giuseppe Lotti

Flaviano Celaschi

Alberto Manlio Lupo Cigada

Massimo Pier Luigi Colli

Laura Ricci

Massimiliano Campi

Pietro Salvatore Pantano

Luisa Maria Virginia Collina

Monica De Paoli